



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2019

Oggetto:	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2019. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE
-----------------	---

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese **Gennaio** alle ore **21:00** nella sala di rappresentanza - Palazzo Isimbardi, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		VINCENZI TERESINA MARIA	X	
FOSSATI CARLO	X		MERATI MORENO	X	
PIPINO MARIA GIOVANNA		X	ZANANTONI PIETRO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		BONFANTE NADIO	X	
LAURIA FRANCESCO	X		ADAMO ILARIA	X	
SINOPOLI CARMELO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
RIVA GIANCARLO	X		PERAZZI LORENA	X	
PATELLI ARIANNA	X		BELLOMO MASSIMO		X
BRUNO RAFFAELE	X				

Presenti: 15 Assenti: 2

Assume la presidenza **il Presidente del Consigliodott. Carlo Fossati.**

Partecipa **il Segretario Generale**dott. Franco Andrea Barbera.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2019. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f), e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il D.M. 07.12.2018, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 28.02.2019;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che:

- al comma 639 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (I.MU.), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 675 dispone che la base imponibile della T.A.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.);
- al comma 677, nel testo modificato dall'art. 1, comma 679, della L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede che il Comune possa determinare le aliquote delle componenti I.U.C. *“rispettando, in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.MU. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.MU. al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote”*;
- al comma 678 sancisce che l'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133, non può, comunque, superare l'1 per mille;
- al comma 683 testualmente recita: *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi ed i costi dei servizi indivisibili. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Verificato che l'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni all'art. 1 della citata L. 147/2013:

- con il comma 14, lettera a), ha emendato il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, escludendo dalla T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- con il comma 14, lettera b), ha sostituito il comma 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, che nel testo novellato recita: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

- con il comma 14, lettera d), ha aggiunto in calce al comma 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 i seguenti periodi: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”*;

- con il comma 54 ha aggiunto in calce al comma 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 il seguente periodo: *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”*;

Appurato che l'art. 1, comma 10, lettera b), della citata L. 208/2015 ha modificato l'art. 13 ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, inserendo in testa al comma 3 il comma 0a), che testualmente recita: *“La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 675, della citata L. 147/2013 la base imponibile della TA.S.I. è quella dell'I.MU. e che, pertanto, la riduzione del 50 per cento prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado si applica anche alla TA.S.I.;

Visto e richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.07.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 19.04.2016, e verificato che:

- l'art. 2 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI al comma 2 prevede che *“Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente con la deliberazione consiliare che approva le aliquote e le eventuali detrazioni TA.S.I.”*;

- l'art. 5 - SOGGETTI PASSIVI al comma 6 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TA.S.I. nella misura del 15% dell'ammontare complessivo della TA.S.I. dovuta per l'immobile, mentre la restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- l'art. 5 - SOGGETTI PASSIVI al comma 7 testualmente recita *“La TA.S.I. a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad*

abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare, che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; è fatta eccezione per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo continua ad essere dovuto anche dall'occupante”;

Rilevato il costo dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Muggiò, che è riportato nel seguente prospetto al netto delle spese finanziate con proventi da violazioni del Codice della strada, da permessi di costruire e/o con utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato:

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	COSTO 2019
1	1	7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	244.270,00
1	3	1	Polizia locale	748.940,00
1	5	2	Spese relative a cultura e beni culturali	407.505,00
1	10	5	Manutenzione ordinaria strade	0,00
1	10	5	Illuminazione pubblica	304.000,00
1	9	2	Manutenzione verde pubblico	67.275,00
1	12	1 e 8	Servizi socio-assistenziali	1.034.785,00
1	12	9	Servizi cimiteriali	236.590,00
				3.043.365,00

Dato atto che per gli immobili concessi in locazione o in comodato il titolare del diritto reale versa la TA.S.I. nella misura dell'85 per cento del tributo complessivamente dovuto per l'immobile;

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 26.03.2018, all'oggetto: “*Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) anno 2018. Conferma delle aliquote in vigore.*”;

Considerato che l'importo dei contributi e trasferimenti erariali e regionali si è progressivamente ridotto, e che per esigenze di bilancio, ed in particolare per il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, si rende necessaria la determinazione delle seguenti aliquote TA.S.I. 2019:

- ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1, A/8 E A/9: 2,0 per mille;
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 1,0 per mille;
- ALTRI IMMOBILI, COMPRESI I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA: 2,3 per mille;

Dato atto che le aliquote TA.S.I. determinate per l'anno 2019 rispettano tutti i limiti previsti dall'art. 1, commi 677 e 678, della citata L. 147/2013 e ss.mm.ii., come dimostrato nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALIQUOTA TA.S.I. 2019	ALIQUOTA I.MU. 2019	I.MU. + TA.S.I. 2019	ALIQUOTA MASSIMA
Abitazione principale cat. da A/2 a A/7	ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE 2018
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9	2,00 per mille	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille	ESENTI	1,00 per mille	1,00 per mille
Altri immobili	2,30 per mille	7,60 per mille	9,90 per mille	10,60 per mille

Dato atto che il gettito complessivo della TA.S.I. 2019 è stimato in € 1.080.000,00 e che, pertanto, il tasso di copertura del costo dei servizi indivisibili assicurato dalla TA.S.I. è previsto nella misura del 35,49%, come di seguito riepilogato:

Gettito TA.S.I. stimato per l'anno 2019	€ 1.080.000,00
Costo dei servizi indivisibili previsto per l'anno 2018	€ 3.043.365,00
TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI	35,49%

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Finanziarie, Società Partecipate, Politiche Abitative e I.C.T. Mauro Canevari;

Durante la discussione escono dall'aula i Consiglieri Lauria – Gruppo Consiliare PD, Carozzi – Gruppo Misto, per cui i presenti risultano in numero di 13;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Pipino, Lauria – Gruppo Consiliare PD; Bellomo – Movimento 5 Stelle, Carozzi - Gruppo Misto)

Previo scomputo degli astenuti n. 4 (Zanantoni, Bonfante, Adamo – Gruppo Consiliare FI, Perazzi – Solo per Muggiò)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. **Di confermare** anche per l'anno 2019, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) vigenti dall'anno 2014, nei modi e nei termini di cui all'accluso allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di dare atto che** le aliquote di cui all'accluso allegato A) rispettano tutti i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678, della citata L. 147/2013 e ss.mm.ii.;

3. **Di dare atto che** il gettito della TA.S.I. stimato per l'anno 2019 consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili pari al 35,49%;

4. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Pipino, Lauria – Gruppo Consiliare PD; Bellomo – Movimento 5 Stelle, Carozzi - Gruppo Misto)

Previo scomputo degli astenuti n. 4 (Zanantoni, Bonfante, Adamo – Gruppo Consiliare FI, Perazzi – Solo per Muggiò)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Carlo Fossati

(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente)

Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) anno 2019. Conferma delle aliquote in vigore.

CITTÀ DI MUGGIÒ
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNO 2019

ALIQUOTE	
2,00 per mille	Per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (<i>abitazioni di tipo signorile</i>), A/8 (<i>abitazioni in ville</i>) e A/9 (<i>castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici</i>) adibita ad abitazione principale dal possessore o dall'utilizzatore e per le pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (<i>cantine e soffitte</i>), C/6 (<i>box e posti auto</i>) e C/7 (<i>tettoie chiuse e aperte</i>).
1,00 per mille	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2,30 per mille	Aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.